

ACCORDO DI COLLABORAZIONE

(ex art. 15 L. 241/90)

TRA

L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA - DIPARTIMENTO DI

AGRICOLTURA, ALIMENTAZIONE E AMBIENTE (DI3A)

E

IL CONSIGLIO PER LA RICERCA IN AGRICOLTURA E L'ANALISI

DELL'ECONOMIA AGRARIA (CREA)

L'Università degli Studi di Catania tramite il Dipartimento di Agricoltura, Alimentazione e Ambiente (Di3A) (di seguito denominata **UNICT**), con C.F. e Partita IVA 02702772010878, avente sede in Catania, piazza Università n. 2, rappresentata dal Rettore, Prof. Francesco PRIOLO che agisce in qualità di legale rappresentante della stessa

e

il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (di seguito denominato **CREA**), con C.F. 97231970589 e Partita IVA 08183101008, avente sede in via Po 14, 00198 Roma, rappresentato dal Commissario Straordinario Cons. Gian Luca Calvi che agisce in qualità di legale rappresentante dello stesso, domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente

Premesso che

L'Università di Catania (UNICT) rappresenta una delle istituzioni accademiche più antiche del nostro paese e, in seno ad essa, il Di3A è una delle principali istituzioni

	di riferimento per la ricerca e l'istruzione universitaria nell'ambito delle Scienze	
	Agrarie, Alimentari e Ambientali.	
	Muovendo dalle istanze del contesto territoriale di riferimento, il Di3A mira al	
	potenziamento delle attività di didattica e di ricerca, con ricaduta in termini di	
	offerta di innovazione per il tessuto produttivo e di risposta alle richieste di	
	formazione, contribuendo a rafforzare la performance scientifica dell'Ateneo. Il	
	Di3A opera con un approccio partecipativo e inclusivo in uno scenario integrato	
	che, guardando agli indirizzi della comunità scientifica e delle organizzazioni	
	istituzionali nazionali e internazionali, promuove alleanze con le autonomie	
	territoriali, con il mondo imprenditoriale e con le comunità sociali, per lo sviluppo	
	ecosostenibile del territorio.	
	Coerentemente con la missione istituzionale dell'Ateneo, la mission del Di3A è	
	quella di "acquisire e condividere conoscenze, individuare soluzioni innovative e	
	promuovere opportunità per il territorio nell'ambito dell'agricoltura,	
	dell'alimentazione, dell'ambiente e delle attività secondarie e terziarie collegate,	
	per favorire il benessere e lo sviluppo ecosostenibile della comunità locale,	
	nazionale, mediterranea, europea". L'elemento cardine delle azioni del Di3A è	
	quello di contribuire al progresso del Paese in ambito scientifico, didattico e di	
	terza missione, consolidando il suo ruolo in seno alla comunità territoriale,	
	accademica e scientifica, a livello nazionale e internazionale, attraverso:	
	- il miglioramento quantitativo e qualitativo delle produzioni alimentari;	
	- la salvaguardia delle risorse biologiche, ambientali, paesaggistiche e lo	
	sviluppo di servizi eco-sistemici per il territorio;	
	- la garanzia ai cittadini sulla salubrità dell'ambiente e degli alimenti;	

- il collegamento con gli stakeholder (istituzioni pubbliche, forze sociali,

imprese) per la pianificazione e la gestione del territorio e per la promozione di

opportunità occupazionali;

- la calibrazione dell'offerta formativa in continuità, a monte, con gli indirizzi

della scuola secondaria di secondo grado, e, a valle, con le esigenze del mondo

produttivo.

Il Di3A persegue gli obiettivi strategici in ambito scientifico, nel rispetto della Carta

Europea dei Ricercatori, e organizza l'offerta formativa in coerenza con gli obiettivi

formativi enunciati nei Descrittori di Dublino.

I valori fondamentali cui si ispira il Di3A, riconducibili a quelli dell'Ateneo, sono:

- libertà di pensiero e di ricerca e autonomia didattica dei docenti;

- responsabilità sociale delle azioni di ogni componente del personale

docente e tecnico-amministrativo;

- condivisione delle scelte dell'Ateneo e valorizzazione dell'approccio

partecipativo, interdisciplinare e transdisciplinare;

- trasparenza nei processi e nelle decisioni;

- riconoscimento del merito.

Il CREA:

- è il principale Ente di ricerca italiano dedicato all'agroalimentare, con

personalità giuridica di diritto pubblico, vigilato dal Ministero per le politiche

agricole, alimentari, forestali e del turismo, istituito con Decreto Legislativo in

data 29 ottobre 1999 n° 454 e riordinato dall'art. 1 comma 381 della citata legge

23 dicembre 2014 n. 190, avente competenza scientifica nel settore agricolo,

ittico, forestale, nutrizionale e socioeconomico nonché piena autonomia

scientifica, statutaria, organizzativa, amministrativa e finanziaria;

	- sviluppa e favorisce l'adozione dell'innovazione tecnologica nei settori	
	produttivi, anche in collaborazione con le Regioni, le Province autonome, le	
	università, enti di ricerca e associazioni dei produttori e dei consumatori;	
	- svolge e sostiene azioni di ricerca sulla qualità tecnologica e tracciabilità delle	
	produzioni e la tutela del consumatore;	
	- fornisce supporto e assistenza tecnico-scientifica e consulenza ad organismi	
	di rilevanza nazionale ed internazionale, alle istituzioni della Unione europea, ai	
	Ministeri, alle Regioni, alle Province autonome e agli enti territoriali, pubbliche in	
	campo agricolo e agroalimentare;	
	- assolve ai compiti istituzionali assegnati dalla normativa vigente, nazionale o	
	comunitaria, o da atti emanati dal Ministero vigilante;	
	- svolge, su specifica richiesta del Ministro per le politiche agricole, alimentari,	
	forestali e del turismo, ogni altra attività ritenuta funzionale allo sviluppo o alla	
	tutela del comparto agro-alimentare;	
	- può fornire, qualora ne ricorrano i presupposti di soddisfacimento dell'interesse	
	pubblico, assistenza scientifica e tecnologica alle imprese;	
	- svolge attività di certificazione, prova e accreditamento anche finalizzate alla	
	certificazione, etichettatura nutrizionale e valorizzazione delle specificità dei	
	prodotti nazionali;	
	- svolge attività di certificazione delle sementi e registrazione e tutela delle	
	varietà vegetali in conformità alle norme nazionali e internazionali che regolano	
	il settore;	
	- favorisce, sviluppa e svolge attività di divulgazione scientifica e di integrazione	
	delle conoscenze provenienti da differenti ambiti di ricerca al fine di assicurare	
	tempestività nel trasferimento dei risultati;	

- promuove il dibattito su tematiche scientifiche di interesse nazionale e internazionale;

- svolge attività di ricerca socio-economica in campo agricolo, agro-industriale, forestale, della pesca e del mondo rurale in ambito nazionale, comunitario e internazionale;

- promuove e sviluppa accordi di collaborazione con le istituzioni, l'università, gli enti di ricerca e con le rappresentanze della scienza, della tecnologia, delle parti sociali e dell'associazionismo;

- favorisce e promuove la crescita culturale e professionale degli addetti ai comparti agricolo, agroalimentare, agroindustriale, ittico, forestale, della nutrizione umana e degli alimenti anche attraverso lo svolgimento di attività formativa nei settori di competenza;

- contribuisce all'avviamento dei giovani alla ricerca anche attraverso adeguati strumenti formativi;

- per lo svolgimento delle proprie attività e per il conseguimento delle finalità istituzionali, può stipulare convenzioni, contratti ed accordi di collaborazione con amministrazioni, enti, istituti, associazioni ed altre persone giuridiche pubbliche o private, nazionali, estere internazionali, nei limiti dell'ordinamento vigente;

- l'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 stabilisce che le Amministrazioni Pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune e che per tali accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'art. 11, commi 2 e 3 della medesima legge;

I soggetti in premessa sono organismi di diritto pubblico, cui la legge ha affidato il compito di soddisfare interessi pubblici in parte coincidenti quali l'attività di

	ricerca scientifica e la sperimentazione nel settore agricolo, agroalimentare e	
	ambientale, attribuendo competenze, il cui esercizio congiunto permette di	
	massimizzare i risultati della ricerca scientifica da svolgere, oggetto del presente	
	accordo.	
	- i soggetti in premessa svolgono, nell'interesse della collettività, attività in	
	numerosi settori di interesse comune, in particolare nei settori scientifici relativi	
	alla genomica e al miglioramento genetico delle piante arboree,	
	all'ottimizzazione della gestione agronomica dei sistemi arborei, alla gestione	
	della difesa integrata da malattie delle piante e alle tecnologie agroalimentari,	
	per i quali la creazione di sinergie risulta essere una delle priorità poiché	
	permette di mettere a sistema informazioni, dati e conoscenze, in un progetto	
	unitario in cui gli sviluppi sono resi fruibili a ciascuno dei soggetti per i successivi	
	interventi volti a soddisfare efficacemente gli interessi pubblici primari attribuiti	
	dalla legge a ciascuna delle parti.	
	Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:	
	Art. 1 - Valore delle premesse	
	Le premesse sopra riportate costituiscono parte integrante di questo Accordo.	
	Art. 2 - Finalità	
	Il CREA e UNICT, con il presente Accordo, intendono stabilire una fattiva	
	collaborazione nei settori di cui in premessa, mediante l'utilizzo delle risorse	
	intellettuali e tecnico-strumentali esistenti presso le proprie strutture, sia sul piano	
	dei progetti di ricerca scientifica, che sul piano dei progetti didattici, ai diversi livelli	
	della formazione, al fine di costruire un proficuo terreno di confronto per sviluppare	
	e approfondire le tematiche di comune interesse, formulare criteri, linee guida,	
	azioni scientifiche e operative da diffondere nel contesto nazionale e	

internazionale; contribuire alla formazione di figure preparate all'espletamento

delle attività professionali che attengono alle diverse fasi delle attività e alla

specializzazione di professionisti del settore.

Il presente Accordo rappresenta anche la base su cui poter sviluppare specifiche

attività di collaborazione tra le Parti, finalizzate all'acquisizione di risorse esterne

per il perseguimento di obiettivi di rilevanza strategica nei campi di attività

evidenziati in premessa.

Art. 3 – Responsabilità e Referenti

Il responsabile dell'attività per UNICT sarà il Direttore del Di3A, Prof. Agatino

Russo; il responsabile dell'attività per il CREA sarà il Direttore del CREA-OFA,

Dott. Paolo Rapisarda.

Il personale coinvolto nel presente accordo di collaborazione si rende disponibile

a trasferte per ogni eventuale attività connessa alla collaborazione.

Art. 4 - Attività ed impegni reciproci

Nello spirito della cooperazione, ai fini della più efficace ed efficiente realizzazione

dell'oggetto dell'Accordo, nell'ambito della collaborazione scientifica, le Parti si

impegnano:

- a programmare e concordare studi, ricerche e prove sperimentali nell'ambito

delle attività richiamate in premessa, mettendo a disposizione il proprio

personale docente, di ricerca e tecnico-amministrativo strutturato, nonché le

proprie risorse strumentali (macchine e attrezzature, impianti pilota,

apparecchiature di laboratorio), da effettuarsi presso le proprie sedi;

- a concordare l'eventuale pubblicazione dei prodotti tecnico-scientifici

sviluppati nell'ambito della collaborazione;

- a diffondere le attività oggetto di collaborazione in occasione di Seminari,

	Convegni, Giornate di Studio, Workshops, nonché sul proprio sito istituzionale;	
	- a mettere a disposizione il personale altamente qualificato per svolgere	
	attività di ricerca e sperimentazione nell'ambito dei settori richiamati in	
	premessa;	
	- ad ospitare, presso i rispettivi campi sperimentali e le rispettive strutture, le	
	attività (prove sperimentali e dimostrative, attività formative e di tirocinio, ecc.)	
	pianificate in collaborazione, supportandole, secondo le proprie possibilità,	
	con risorse materiali (dotazioni strumentali, apparecchiature, strutture	
	laboratoriali) e umane preventivamente concordate;	
	- ad ospitare reciprocamente il personale tecnico e di ricerca, i dottorandi di	
	ricerca e i tesisti e, nell'ambito di attività didattiche e formative	
	preventivamente concordate e calendarizzate, i tirocinanti e gli studenti;	
	- a promuovere un più attivo collegamento tra i piani e le attività delle Parti.	
	Art. 5 - Modalità operative e relazioni	
	Per lo svolgimento delle attività previste dall'Accordo, le parti potranno prevedere	
	l'eventuale stesura di convenzioni operative, che saranno sottoscritte dai rispettivi	
	rappresentanti. Le convenzioni operative includeranno, tra l'altro, i criteri e le	
	procedure che regoleranno gli impegni reciproci delle singole parti che vi	
	aderiscono, l'utilizzazione del proprio personale e delle proprie strutture	
	nell'ambito del programma, la regolamentazione delle responsabilità giuridiche	
	verso terzi, l'articolazione delle azioni in cui si sviluppa la collaborazione, i tempi	
	di esecuzione ed i contributi dei soggetti partecipanti.	
	Inoltre, le parti, opportunamente, potranno redigere una relazione sullo stato	
	di attuazione del presente Accordo e degli atti correlati ad esso, contenente	
	un <i>abstract</i> delle attività svolte durante uno specifico periodo temporale	

precedentemente determinato.

Art. 6 - Riservatezza

Le Parti si impegnano a garantire il completo riserbo da parte propria e dei propri collaboratori su tutte le informazioni ed i prodotti di natura esplicitamente riservata.

Tutti i dati e le informazioni aventi natura confidenziale, in caso di volontà di pubblicità, espressa da ciascuna delle due parti, potranno essere utilizzate solo previa autorizzazione scritta all'altra Parte.

Art. 7 – Tutela del background

Le Parti riconoscono che tutte le informazioni tecniche e commerciali, i materiali ed il know-how forniti da ciascuna Parte durante l'esecuzione del presente Accordo sono oggetto di diritto di proprietà esclusiva della parte che le ha fornite e sono di natura strettamente confidenziale e segreta e come tali vengono concesse e sono ricevute.

Art. 8 - Proprietà e utilizzazione dei risultati

Nell'ipotesi di risultati realizzati congiuntamente, in piena ed effettiva collaborazione, costituiti da contributi omogenei ed oggettivamente non distinguibili, nell'ambito dell'Accordo, tali risultati saranno di proprietà di tutte le parti.

Art. 9 - Durata, modifiche e procedura di rinnovo

Il presente Accordo entrerà in vigore a far data dalla sottoscrizione delle Parti contraenti e avrà durata di 4 (quattro) anni a decorrere dalla sottoscrizione.

Qualsiasi modifica del presente Accordo dovrà essere concordata per iscritto ed entrerà in vigore solo dopo la relativa sottoscrizione di ciascuna delle Parti.

L'Accordo potrà essere rinnovato previo accordo scritto fra le Parti, da comunicare almeno tre mesi prima della data di scadenza, convenendo alla stipula di un nuovo accordo.

In nessun caso è ammesso il ricorso al tacito rinnovo.

Art. 10 - Trattamento dati personali

Le parti dichiarano di essere reciprocamente informate che i dati forniti o comunque raccolti in relazione al presente Accordo, saranno trattati in modo lecito e secondo correttezza esclusivamente per il raggiungimento delle finalità dell'Accordo, nonché per quelle previste dalla legge e dai regolamenti e connessi alla stipula dello stesso.

Ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente, le parti si impegnano a conformarsi pienamente alle disposizioni del Regolamento generale sulla protezione dei dati "GDPR" n. 679/2016.

Inoltre, le parti dichiarano di essersi reciprocamente informate, prima della sottoscrizione del presente Accordo, delle modalità e delle finalità relative al trattamento dei dati personali per l'esecuzione dell'Accordo medesimo.

Le Parti con il presente Accordo in relazione al trattamento dei predetti dati assumono la qualifica di "Contitolari" ai sensi dell'art 4 n. 26 e dell'art. 26 Regolamento "GDPR" n. 679/2016.

Le modalità di trattamento e relativi compiti e ruoli operativi verranno meglio descritti in un separato atto di Contitolarietà che l'Università e il CREA si impegnano fin da ora a sottoscrivere.

Art. 11 – Responsabilità

Ciascuna delle Parti dichiara di avere idonea polizza assicurativa a copertura dei rischi per la responsabilità civile verso i terzi, per danni a persone e cose dei quali

sia eventualmente tenuta a rispondere. Ciascuna parte garantisce, altresì, che il personale assegnato per lo svolgimento delle attività del presente Accordo gode di valida copertura assicurativa contro gli infortuni presso l'INAIL o altra compagnia assicuratrice.

Art. 12 - Codice etico e di comportamento

Le Parti dichiarano di aver preso visione dei rispettivi Codici di comportamento ed etico pubblicati sui rispettivi siti istituzionali:

per l'Università di Catania: <https://www.unict.it/content/atti-general> (Codice Etico emanato con D.R. n. 2637 del 6.8.2015 e Codice di comportamento, emanato con D.R. n. 2352 del 5.6.2014);

per il CREA: <https://www.crea.gov.it/codice-etico> (approvato con Delibera del CdA n. 66 del 14 dicembre 2017 – reperibile in formato (*.pdf) al seguente link: http://trasparenza.crea.gov.it/sites/default/files/documenti/Codice_comportamento_Agg_2018.pdf).

Le parti si impegnano ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori, per quanto compatibili con il ruolo e con l'attività svolta, gli obblighi di condotta in essi previsti, nonché di essere consapevole che la violazione di tali obblighi di condotta può costituire causa di risoluzione del presente accordo, fermo restando l'eventuale risarcimento del danno.

Art. 13 - Diritto di recesso

Le parti hanno facoltà, in caso di sopravvenute esigenze di diritto pubblico o di sopravvenienze normative nazionali inerenti la propria organizzazione o a causa di una rivalutazione dell'interesse pubblico originario, di recedere unilateralmente, in tutto o in parte, dal presente Accordo con un preavviso di almeno 30 (o 60) giorni solari da comunicarsi con lettera raccomandata A.R. o PEC, ma il recesso

non ha effetto per le attività già eseguite o in corso di esecuzione.

Art. 14 - Disciplina delle controversie

Ogni eventuale controversia relativa all'interpretazione o all'esecuzione del presente Accordo, che non si sia potuta definire in via stragiudiziale, sarà devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. a) punto 2 del D.lgs. 104/2010.

Art. 15 - Norme applicabili

Il presente Accordo è impegnativo per le parti contraenti in conformità delle leggi vigenti. Per tutto quanto non espressamente regolato dai precedenti articoli, riguardo ai rapporti tra le parti, si applicano le disposizioni del Codice Civile.

Art. 16 - Oneri fiscali

Il presente Accordo, costituito da un unico originale elettronico, sottoscritto dalle parti in modalità digitale, ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis, della L. 241/1990, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n.131/86.

Le spese di registrazione, nonché ogni altro onere inerente o conseguente al presente Accordo, sono a carico della Parte richiedente.

Ai sensi dell'art. 2 parte I della Tariffa Allegato A del D.P.R. 642/1972 le spese di bollo del presente atto sono a carico delle parti in egual misura per complessivi Euro 48,00 che verranno assolte dal CREA in maniera virtuale – ai sensi dell'autorizzazione n. 34200 del 03/05/2016 rilasciata dall'Agenzia delle Entrate – Direzione del Lazio – Ufficio Gestioni Tributi.

Il CREA nell'assolvere la spesa, procederà ad anticipare l'intero importo all'Erario e richiederà il rimborso della quota di spettanza all'altra parte, che avverrà tramite bonifico bancario su IBAN IT19 S010 0503 3820 0000 0218 660 - SWIFT BIC BNL

Il TRR intestato al CREA, nella causale dovrà essere inserito "Rimborso imposta di bollo su Accordo ex art 15, L. 241/90, prot. n....".

Letto, confermato e sottoscritto

Roma, li.....

per UNICT

per il CREA

Il Rettore

Il Commissario Straordinario

Prof. Francesco PRIOLO

Cons. Gian Luca Calvi